

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – Sez. III Ter

Ricorso n.12384/2019 – Ud. 5.5.2021

INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO EX ART.49 C.P.A.

PER

Il *dott. Fabrizio Cristofori* (C.F. CRSFRZ68R28H501O), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Tomassetti (C.F. TMSDNC66R20H501L) e Michele Guzzo (C.F. GZZMHL71T13H501H), per delega in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso il loro studio in Roma, alla Via G.G. Belli n.27, dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti indirizzi PEC: *domenicotomassetti@ordineavvocatiroma.org;micheleguzzo@ordineavvocatiroma.org* e fax 06/99448909

contro

il MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (MAECI), in persona del suo Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma Via dei Portoghesi n.12

E NEI CONFRONTI DI

- MARCATO LAURA
- SETTE MASSIMO
- STUPPIA GIUSEPPE
- MAZZONI FEDERICO
- CIANI GIOVANNI
- DE ANGELIS PAOLA ANTONIETTA
- AUTIERO ALESSANDRO

- PIMPONI DIANA
- MIGNACCA SALVATORE MARIA
- NAPOLITANO SERENELLA
- BUONOMO CARMELA
- ERMINI CINZIA
- LUCIANI NADIA
- PORTONE MONICA
- CAPPELLI BIGAZZI GIANLUCA
- MANFREDI MARIO
- APRUZZESE ANTONIO
- SALVI MARGHERITA
- FALLETTI MARCO
- VIA FRANCESCO
- ROCCI DAMIANO
- VALENTINI GABRIELLA
- ANASTASIO PATRIZIA
- BONINELLI MONICA ALESSANDRA
- CONTI STEFANIA
- INVERNIZZI ALBERTO
- GLIELMI MICHELE
- OSTI CLEMENTINA
- CORPACI ANNA MARIA
- MUZI FRANCESCO
- POLIDORI ANDREA
- MEDICI SOLANGE
- NOBILE LETIZIA

- ALESSI ELEONORA
- CHERICHETTI GIANLUCA
- FANELLA ALESSIA
- SOUISSI DE VITA STEFANO ADEL
- BALESTRA GIOVANNI
- BARBANERA GIORGIA
- ROTONDO INES
- DE SILLI NATASCIA
- GELIBTER ANNAMARIA
- SILVESTRI MASSIMILIANO
- EGIDI FRANCESCO
- FAZZINI FILIPPO
- FONTANA STEFANO
- DE SIMONE IVANO
- GHEZZO SILVIA
- DE PAOLI ENRICO ALESSANDRO
- MAURO CHIARA
- PASSALACQUA SANDRA
- ANNUNZIATA CARLO
- MONTESI CLAUDIA
- FALCONE PIETRO
- GUIDA ALESSANDRA
- MOLLO KATIA
- VOLPI SILVIA
- GIDONI LUCIA
- RESTAINI ANNA RITA

- FORLANI FABRIZIA

- GIACCHETTI STEFANIA

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

1. Con **ricorso del 11.10.2019** il dott. Cristofori adiva il TAR del Lazio al fine di ottenere **l'annullamento**, previa sospensione dell'efficacia:

i. della **graduatoria finale – pubblicata in data 10.5.2019** – della procedura selettiva, per titoli ed esami, per la progressione dalla Seconda alla Terza Area funzionale – posizione economica F1 – profilo di **Funzionario amministrativo, contabile e consolare**, emessa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nella parte in cui ha approvato i lavori della Commissione Esaminatrice - nominata con D.M. n. 5115/854/BIS del 20.12.2018 - con la conseguente collocazione del dott. Fabrizio Cristofori nella posizione n. 62 (idoneo alla prova scritta ma non vincitore);

ii. di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti, ivi compresi, per quanto occorrer possa:

a) il **bando di concorso**, emesso con **D.M. 5115/773/BIS** del 15.11.2018, nella parte in cui all'art. 6, dispone che non si tenga conto del titolo di studio che costituisce requisito di partecipazione anche ove questo sia manifestamente superiore rispetto a quello minimo di ammissione, nonché nella parte in cui all'art. 4, lett. a), b) e c) in combinato disposto con l'All. 4 dispone i criteri di valutazione delle esperienze professionali e del merito;

b) i **verbali** della Commissione esaminatrice - nominata con D.M. n. 5115/854/BIS - nei quali sono stati erroneamente ed irrazionalmente valutate le certificazioni, i titoli di studio aggiuntivi e l'esperienza professionale dei candidati, in particolare il verbale del 9.5.2019 nella parte in cui attribuisce **la votazione pari a 73,5 riportata dall'odierno ricorrente**;

c) i **contratti di lavoro** sottoscritti dal MAECI con i candidati risultati vincitori dalla graduatoria finale (in questa sede impugnata).

2. In sede di ricorso il dott. Cristofori impugnava i predetti atti e comportamenti alla stregua dei seguenti motivi, così di seguito riassunti:

I – *Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, in combinato disposto con l’All. 4 del bando di concorso D.M. n.5115/773/BIS, con riferimento all’errata valutazione dei titoli di cultura. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Sintomi di sviamento di potere.*

Ai soli fini dell’ammissione al concorso, in esecuzione di quanto previsto all’art.2 del bando, rubricato “*Requisiti per l’ammissione*”, **era richiesto, alternativamente, il possesso della laurea triennale (L), della laurea magistrale (LM), della laurea specialistica (LS), del diploma di laurea vecchio ordinamento (DL)**, conseguiti presso Università o altri istituti equiparati della Repubblica.

Infatti, se ai fini dell’ammissione al concorso, così come sopra illustrato, è richiesta anche solo la laurea triennale nell’area umanistico – sociale o scientifica – tecnologica, non può sussistere dubbio alcuno che – una volta superato lo scrutinio di ammissione alla selezione del singolo candidato – allorquando poi si passi alla valutazione dei titoli aggiuntivi, **il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale** (articolato su un percorso di studi quinquennale a ciclo unico) **costituisca indubbiamente un ulteriore e superiore titolo di studio rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso.**

Nella fattispecie dedotta in giudizio, in cui **ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale**, in un’ottica di **corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando, nonché dell’All. 4 sotto il profilo logico e sistematico**, il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico (DL) – equiparato dal Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 alla laurea specialistica (LS) e alla laurea magistrale (LM) – **non può non essere considerato quale titolo “aggiuntivo/ulteriore” rispetto a quello di base per la**

partecipazione al concorso, con la consequenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio per titoli pari a punti 2, essendo il titolo del ricorrente attinente al profilo professionale del posto oggetto di selezione.

Infatti, alla luce della normativa statale recata dal **D.M. 270/2004** emerge chiaramente **l'impossibilità di porre sullo stesso piano il corso di laurea triennale e quello magistrale** (rispetto al quale risulta equiparato come detto il diploma di laurea a ciclo unico), che si differenziano per requisiti di accesso, per durata, per finalità e per impegno richiesto allo studente.

II – Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 in combinato disposto con l'All. 4 del bando di concorso D.M. n. 5115/773/BIS, con riferimento all'errata valutazione del profilo inerente l'esperienza professionale ed il merito. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità della deduzione, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Sintomi di sviamento del potere.

Come detto, l'odierno ricorrente ha conseguito nella procedura concorsuale *de qua* il punteggio complessivo di 73,5 riportando, in particolare, **per la voce "Esperienza professionale di ruolo al MAECI" punti 7**, ex art. 4 in combinato disposto con l'All. 4 del bando di concorso.

Nel valutare l'esperienza professionale maturata dai candidati, il MAECI **non ha provveduto correttamente a differenziare né qualitativamente** i diversi profili e le relative fasce retributive ricoperte dall'entrata nei ruoli, **né quantitativamente** la durata delle diverse esperienze lavorative, **attribuendo i punteggi unicamente sulla base di ampie fasce di anni**, comportando così un irragionevole disparità di trattamento tra i singoli candidati.

Nonostante il dott. Cristofori avesse già completato il nono anno di servizio presso l'Amministrazione resistente ed iniziato il decimo anno, quest'ultima non ha preso in assoluta considerazione l'eventualità di procedere ad **un**

arrotondamento ad un intero anno trattandosi, nel caso di specie, di una frazione superiore a sei mesi.

Tale ultima opzione avrebbe in modo del tutto ragionevole differenziato la posizione lavorativa del ricorrente da quella dei candidati che all'atto della domanda di partecipazione al bando di concorso risultano dipendenti di ruolo anche solo da 5 anni ed 1 mese con profilo professionale più basso (*ante* istituzione profilo unico).

Alla luce di quanto sovraesposto, **qualora l'Amministrazione resistente avesse correttamente computato oltre al nono anno di servizio anche la frazione superiore ai 6 mesi** (essendo il dott. Fabrizio Cristofori dipendente di ruolo da 9 anni ed 8 mesi, ben oltre la penultima fascia attribuita illegittimamente) **al ricorrente sarebbe bastato ricevere anche solo 8 punti** (anziché 7 punti) **per risultare tra i candidati vincitori.**

II.1. - *Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 in combinato disposto con l'All. 4 del bando di concorso D.M. n. 5115/773/BIS, con riferimento all'errata valutazione del profilo inerente l'esperienza professionale ed il merito. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità della deduzione, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Sintomi di sviamento del potere.*

L'illegittima parificazione professionale dei candidati per fasce di anni, si è del pari estesa (*rectius* riverberata) anche nella **mancata differenziazione qualitativa dei diversi profili professionali** (*sub specie* di mansioni/competenze).

L'art. 7, comma 2, del C.C.N.L. 2006 – 2009 prevede espressamente che “*Ai sensi dell'art. 6 (classificazione) i profili professionali sono collocati all'interno di ciascuna area, secondo i settori di attività ed individuano, in relazione agli obiettivi istituzionali delle Amministrazioni, le diverse tipologie professionali*

esistenti. Ciascun profilo è unico e si caratterizza per il titolo di studio necessario per l'accesso all'esterno, nonché per il livello di complessità, responsabilità ed autonomia richiesto per lo svolgimento delle mansioni in esso ricomprese”.

Del pari l'art. 13, comma 1, del medesimo C.C.N.L. testualmente dispone che: *“Le progressioni da un'area all'altra immediatamente superiore avvengono nel rispetto dei seguenti principi: (...); b) **valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni.** Ai fini della determinazione del punteggio finale si fa riferimento al **titolo di studio, all'esperienza professionale**, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e di **qualificazione professionale ed alle prove selettive finali”.***

In altri termini, alla luce della normativa collettiva di settore è evidente l'esistenza di un dovere da parte dell'Amministrazione resistente, in sede di selezione/progressione di carriera, di **valutare e valorizzare le diverse esperienze professionali** che per loro natura caratterizzano i singoli profili di riferimento, ciascuno connotato da conoscenze ed esigenze differenti.

Viceversa, **i criteri di selezione predisposti dal bando di concorso sono del tutto scevri di una tale differenziazione finendo con ciò per equiparare il personale dipendente prescindendo dalle singole qualifiche professionali.**

Da qui, l'irragionevole attribuzione al ricorrente di un punteggio pari a 7 senza che l'Amministrazione abbia in alcun modo considerato **la peculiarità e la specificità delle funzioni svolte dal dott. Cristofori.**

II.2. - *Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 in combinato disposto con l'All. 4 del bando di concorso D.M. n. 5115/773/BIS, con riferimento all'errata valutazione del profilo inerente l'esperienza professionale ed il merito. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto travisamento dei fatti,*

irragionevolezza ed illogicità della deduzione, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Sintomi di sviamento del potere.

Ulteriori profili di irragionevolezza nell'agire dell'Amministrazione resistente emergono nella predisposizione dei criteri di selezione del "Merito" di cui all'art. 4, lett. b) in combinato disposto con l'All. 4 del bando di concorso.

3. Alla luce dei vizi di illegittimità evidenziati nei predetti motivi, il dott. Cristofori chiedeva al TAR del Lazio adito di:

*"- in via incidentale, **sospendere** gli atti impugnati anche ai limitati fini del riesame;*

- in via preliminare, ove ritenuto necessario, disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 c.p.a., disponendone modalità e termini;

*- nel merito, **accogliere** il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati".*

4. Con **Ordinanza n.12289/2020**, pubblicata l'20.11.20, il **T.A.R. del Lazio – Sez. III** - Giudice estensore dott.ssa Francesca Romano – statuiva quanto segue:

"Ritenuto pertanto: che si rende necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati secondo quanto stabilito dall'art.49, comma 1, c.p.a.; che, tenuto conto dell'elevato numero di controinteressati, ai sensi del combinato disposto dell'art.41, comma 4, c.p.a. e dell'art.49, comma 3, c.p.a., si autorizza il ricorso ai pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero degli Affari Esteri dal quale risulti: a) un estratto del ricorso, recante il numero di R.G.; l'Autorità giudiziaria adita, le parti, l'oggetto con il provvedimento impugnato ed un sunto delle censure dedotte; b) l'elenco nominativo dei controinteressati, da individuarsi nei soggetti utilmente collocatisi nella gravata graduatoria finale; che per tale incumbente si assegna al ricorrente il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC; che dell'avvenuta notifica nei modi suindicati

deve essere depositata attestazione, rilasciata dalla resistente amministrazione, nei successivi 30 giorni (...)”.

5. Per tali motivi, previo accesso al sito intranet del MAECI, si notifica ex art.49 c.p.a. il ricorso specificato in epigrafe ai candidati vincitori ed idonei, in seno alla procedura selettiva impugnata, che precedono il ricorrente secondo l'ordine utile di collocazione in graduatoria.

Roma, 23.11.2020

Avv. Domenico Tomassetti

Avv. Michele Guzzo